

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA RAI - TELEPROMOZIONI

ART. 1 MODALITA'

La telepromozione consiste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nell'esibizione di prodotti, nella presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi inserite nell'ambito di un programma.

Gli spazi di telepromozione prenotati o acquisiti non possono essere ceduti a terzi.

L'ordine è per il Committente irrevocabile, per un periodo di 120 giorni, e si rende impegnativo per la Rai Pubblicità soltanto con l'accettazione a mezzo corrispondenza commerciale

ART. 2 LIMITAZIONI

Le telepromozioni devono adeguarsi a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia e, in particolare, al Decreto legislativo n. 117 del 31 luglio 2005, al Decreto Ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televisive di cui alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 538 del 26 luglio 2001 nonché al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

In particolare, non possono contenere telepromozioni i telegiornali e i notiziari di carattere politico, economico, finanziario, i programmi di consulenza per i consumatori, né possono effettuare telepromozioni i soggetti la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita dei superalcolici, nella fabbricazione o vendita dei medicinali, ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

Oltre alle limitazioni di legge, RAI si riserva comunque il diritto a non effettuare telepromozioni in alcuni programmi e di porre limitazioni generali o specifiche relative alle modalità di effettuazione delle telepromozioni, in tutti o alcuni suoi programmi, come pure di porre limitazioni o divieti alla promozione di marchi di prodotti appartenenti ad alcune classi merceologiche quali: armi e accessori, prodotti e metodi per lo sviluppo fisico, concorsi, pronostici e lotterie (esclusi quelli organizzati da o per conto di Enti Pubblici), forniture non richieste, servizi di prestito di denaro (esclusi quelli forniti da Istituti Bancari o Istituti Finanziari Pubblici) servizi di predizione della fortuna e simili, agenzie matrimoniali e circoli di corrispondenza, agenzie di collocamento, agenzie investigative, servizi di pompe funebri, spettacoli vietati ai minori.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

RAI può modificare in ogni momento il proprio palinsesto spettacolare, variandone orari, date e programmi. Qualora, per effetto di tali variazioni, una o più puntate del programma in cui è inserita la telepromozione non venissero effettuate, il corrispettivo spettante a Rai Pubblicità verrà proporzionalmente diminuito, senza che Rai Pubblicità sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, anche se il committente avesse sostenuto dei costi direttamente o indirettamente connessi con la telepromozione, nella sua generalità o nelle puntate non effettuate.

Rai Pubblicità si impegna ad operare per far sì che le modalità di svolgimento della telepromozione concordate vengano rispettate. Qualora ciò non si verifichi, Rai Pubblicità e il committente definiranno tempi e modi del recupero, escludendo preventivamente ogni e qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo. Il recupero consisterà in spazi pubblicitari e/o di telepromozione il cui valore di listino non potrà superare il valore di listino dello spazio di telepromozione andato in onda in maniera difforme rispetto a quanto concordato.

RAI può variare in qualsiasi momento, per proprie motivazioni editoriali, i programmi nei quali è possibile effettuare una telepromozione. Di conseguenza l'individuazione dei programmi contenuta nel listino Pubblicità delle telepromozioni è puramente indicativo e non costituisce per Rai Pubblicità impegno a contrattare.

ART. 4 RINUNCE

Ogni rinuncia allo spazio televisivo prenotato dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata ed in ogni caso avrà effetto solo dopo il tempo tecnico necessario per adeguarsi alla richiesta. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti di Rai Pubblicità relativi agli spazi pubblicitari dell'eventuale parte del contratto già eseguita, comporterà l'addebito di una penale pari al 15 per cento dell'importo del contratto se la rinuncia perverrà a Rai Pubblicità prima di 60 giorni dalla data di inizio della programmazione. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima dell'inizio della programmazione, la penale sarà pari al 35 per cento dell'importo del contratto; oltre questo termine, ovvero a programmazione iniziata, l'importo sarà dovuto per intero. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione. Per prenotazione si intende la conferma d'ordine effettuata da un Committente a Rai Pubblicità ed a sua volta riconfermata per iscritto da Rai Pubblicità al Committente.

ART. 5 RECLAMI

La diffusione della telepromozione si intende effettuata con la semplice irradiazione della stessa da parte della RAI ed è indipendente dal livello qualitativo della ricezione.

Le contestazioni per irregolarità o difformità rispetto agli accordi riscontrate dal committente dovranno, a pena di decadenza, pervenire a Rai Pubblicità, Direzione Pianificazione Gestione Pubblicitaria, entro 7 (sette) giorni dalla data di trasmissione a mezzo lettera raccomandata.

Nel caso di riconosciuta totale fondatezza del reclamo il committente avrà diritto solamente ad un recupero in spazi di valore lordo di listino uguale a quello degli spazi di telepromozione oggetto del reclamo, con esclusione di qualsiasi altro risarcimento.

La registrazione dei programmi televisivi trasmessi dalle reti Rai viene effettuata ininterrottamente dal Centro Rilevazioni Radio/TV della Rai Pubblicità. Tale materiale, disponibile presso la Rai Pubblicità di Torino, è a disposizione del Committente per attestare sia la qualità che l'avvenuta trasmissione.

ART. 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture.

Rai Pubblicità si riserva comunque la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intero ordine ovvero di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento Rai Pubblicità applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza dell'utente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà la Rai Pubblicità a sospendere senz'altro l'esecuzione dell'ordine, a ritenerlo risolto di diritto e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.

ART. 7 CONTRAENTE/FRUITORE

Resta inteso che qualora il contratto e le fatture siano intestate ad un soggetto che agisce per conto di un terzo fruitore, il fruitore medesimo rimane obbligato in solido con il contraente nei confronti di Rai Pubblicità per tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.

ART. 8 MODIFICHE LEGISLATIVE

Eventuali modifiche legislative nella disciplina delle telepromozioni o dei limiti di affollamento pubblicitario, sono causa espressa di possibilità di risoluzione del contratto da parte di Rai Pubblicità.

ART. 9 DICHIARAZIONI, GARANZIE E IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Il Committente dichiara e garantisce: (i) che le comunicazioni commerciali sono pienamente conformi a qualsiasi normativa applicabile, anche di natura regolamentare o autodisciplinare (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, ogni legge o regolamento o codice di autoregolamentazione in materia di pubblicità, tutela del consumatore, tutela dei minori, etc.) nonché la veridicità delle affermazioni/informazioni in esse contenute; (ii) che le comunicazioni commerciali non violeranno alcun diritto di terzi di qualsivoglia natura, ivi inclusi a titolo esemplificativo i diritti d'autore, diritti connessi o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti al nome o all'immagine, o altri diritti della personalità; (iii) che le comunicazioni commerciali non contengono alcun elemento sonoro e/o visivo osceno o in qualsiasi modo offensivo, diffamatorio o denigratorio; (iv) di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle comunicazioni commerciali e di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per la loro diffusione (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi compresa a titolo esemplificativo l'autorizzazione alla sincronizzazione, comunicazione al pubblico e riproduzione delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, e (v) di avere adempiuto a qualsiasi onere di natura economica in relazione alla realizzazione e alla diffusione delle comunicazioni commerciali (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi inclusa a titolo esemplificativo la retribuzione degli aventi diritto per la sincronizzazione e la comunicazione al pubblico delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, impegnandosi altresì ad adempiere ad ogni eventuale relativo onere che dovesse insorgere in futuro.

Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta, di qualsivoglia natura ed entità, sollevati da qualsiasi terzo a qualsiasi titolo (a) derivanti dalla violazione delle dichiarazioni, garanzie ed impegni del Committente oggetto della presente clausola o (b) comunque connessi, relativi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione televisiva e/o radiofonica delle comunicazioni commerciali oggetto dell'ordine nonché alle loro modalità di fatturazione. Nel caso di comunicazioni commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto la Rai Pubblicità e la Rai da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto delle comunicazioni commerciali. Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto di un soggetto terzo.

ART.10 COMUNICAZIONI COMMERCIALI DURANTE IL PERIODO ELETTORALE

Nel caso di comunicazioni commerciali diffuse durante il periodo elettorale - ferme le prescrizioni di cui alla linea editoriale di Rai (disponibile nella sezione "Rai per gli operatori della Pubblicità" del sito di Rai) e le prescrizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni e ad integrazione di quanto previsto all'articolo "Dichiarazioni, garanzie e impegni del Committente"- il Committente garantisce che le comunicazioni commerciali non contengono immagini o riferimenti a candidati, esponenti di partito e movimenti politici, parlamentari europei, membri uscenti del parlamento italiano o membri del Governo italiano, delle giunte e dei consigli regionali o degli enti locali né affermazioni, dichiarazioni o comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto. Per l'effetto il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta avanzata dalle Autorità competenti o da terzi, connessa o conseguente alla diffusione di tali comunicazioni commerciali.

ART. 11 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE, CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI

Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detti Codici ed a conformarsi alle decisioni dei loro organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.

ART. 12 RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA

L'importo della pubblicità a pagamento, come indicato a fronte, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente, per il presente ordine, si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso investito che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti di Rai Pubblicità. Resta inoltre inteso che qualora il Committente dovesse agire per conto di un terzo questi rimane obbligato, in via solidale con il Committente nei confronti di Rai Pubblicità per tutte le obbligazioni sia derivanti dal presente ordine, sia dalle eventuali sue prosecuzioni.

ART. 13 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO

Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal presente ordine sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro dell'ordine in caso d'uso.

ART. 14 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" elaborato da Rai Pubblicità e consultabile nell'area "L'Azienda" del sito www.raipubblicita.it.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il presente ordine. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione dell'ordine, impregiudicato il risarcimento del danno.

ART. 15 CODICE ETICO

Il Committente, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI, che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'Azienda" del sito www.raipubblicita.it - si impegna, per tutta la durata del presente ordine, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi ottenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione dell'ordine, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il presente ordine. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione dell'ordine, impregiudicato il risarcimento del danno.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal presente ordine, come pure nell'ipotesi di contenzioso o di connessione di cause, ove la Rai Pubblicità sia convenuta è esclusivamente competente il Foro di Torino. Ove la Rai Pubblicità sia attrice, Rai Pubblicità potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.

ART. 17 RISERVATEZZA

Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai Pubblicità in fase precontrattuale e/o contrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, corrispettivo, scontistica applicata, entità degli investimenti, tempi e modi degli investimenti, condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri tra le parti, etc.) di seguito "Informazioni". Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l'uso e/o la comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate per impedire l'uso non autorizzato e/o la comunicazione e/o la diffusione. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l'esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l'esecuzione dell'attività e che è stato adeguatamente istruito nonché ha accettato di mantenere tali Informazioni come riservate. Qualsiasi comunicazione e/o diffusione delle Informazioni da parte del Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, collaboratori, società del gruppo, agenzie, appaltatori/subappaltatori, clienti, auditor, etc.) è soggetta all'approvazione preventiva di Rai Pubblicità. Il Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni, restando in ogni caso solidalmente responsabile con i terzi nei confronti di Rai Pubblicità in caso di violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza.

ART. 18 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Titolarietà. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A., con sede legale in Torino, Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 10138 Torino.

Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti

interessati per la sola finalità della instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui mezzi per i quali essa è concessionaria indicati sul sito www.raipubblicita.it, nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad essa strettamente correlate.

Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità S.p.A. e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: privacy@raipubblicita.it.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l'informativa completa presente sul sito www.raipubblicita.it/legai.

(firma e timbro del Committente)	(data)
----------------------------------	--------

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita: art. 1 (Modalità), art. 2 (Limitazioni), art. 3 (Programmazione Televisiva), art. 4 (Rinunce), art. 5 (Reclami), art. 6 (Condizioni di Pagamento), art. 7 (Contraente/Fruitore), art. 8 (Modifiche Legislative), art. 9 (Dichiarazioni, garanzie e impegni del Committente), art. 12 (Riconoscimento Sconto d'Agenzia e Manleva), art. 16 (Foro Competente).

(firma e timbro del Committente)	(data)
----------------------------------	--------